

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

DELEGA DEI SOGGETTI INCARICATI IN MERITO AL CONTROLLO, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO E DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- **che** ai sensi del Art. 9-quinquies decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) introdotto con Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19”, viene previsto al comma primo che «Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...], ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;
- **che**, ai sensi dell'art. 9-quinquies secondo comma del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, «*La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni*»;

Dato che, ai sensi dell'art. 9-quinquies quinto comma decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

- «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.».
- «Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.».

Considerato:

- **che**, ai sensi dell'art. 9-quinquies sesto comma decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il personale dipendente, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione verde (c.d. “green pass”) al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, «*è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro*»,

fermo restando che «*Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati*»;

- **che**, ai sensi del DPCM 23.09.2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ex art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001 è quella svolta in presenza, e ciò in considerazione dell'estensione dell'obbligo di possedere il green pass in capo a tutti i lavoratori del settore pubblico, nonché tenuto conto del graduale ma progressivo aumento del numero dei vaccinati tra i dipendenti pubblici, con conseguente rafforzamento della cornice di sicurezza del lavoro in presenza;
- **che**, ai sensi del DPCM 23.09.2021, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità;

Vista la bozza delle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale che attribuiscono al dirigente apicale le funzioni datoriali;

Ritenuto, pertanto, di dover delegare ai Responsabili di Posizione organizzativa le funzioni di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del predetto decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all'ottemperanza della disciplina normativa sopra esposta da parte dei dipendenti dell'Ente e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente nonché visitatori, partecipanti a riunioni, eventi o congressi, autorità politiche, componenti della giunta e del consiglio comunale, nonché qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro;

Dato atto che non sono consentite deroghe. Pertanto, non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile o smart working sulla base del mancato possesso del green pass;

Atteso che, ai sensi degli artt. 107 e 109 d.lgs. 18.08.2000 n. 267, in base ai quali, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i dipendenti incaricati di posizione organizzativa sono tenuti a porre in essere tutti gli «*atti di amministrazione e gestione del personale*»;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune.

DISPONE

1. **Di delegare**, in qualità di soggetti incaricati in merito alle attività di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi in materia di svolgimento in sicurezza del lavoro e di certificazioni verdi COVID, i dipendenti incaricati di posizione organizzativa del Comune di Valle Salimbene .

2. **Di dare atto che:**

- i predetti incaricati eserciteranno tutti i poteri, facoltà e prerogative previste dalle inerenti disposizioni di legge, al fine di consentire la piena ottemperanza di queste ultime da parte del Comune di Valle Salimbene secondo le linee guida e le indicazioni operative sopra richiamate.
- L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. In attesa della messa a disposizione di specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass da parte delle amministrazioni è consentito l'utilizzo dell'applicazione «VerificaC19», disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili.
- la presentazione della certificazione verde è l'unica modalità mediante la quale effettuare i controlli e pertanto il delegato non dovrà e non potrà verificare altra documentazione alternativa di qualsiasi genere (quali esiti tamponi, certificazioni mediche, ecc.), ad eccezione della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata in conformità con quanto stabilito dalla Circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 4 agosto 2021, prot. n. 0035309. Come chiarito dalle linee guida in corso di pubblicazione, a breve per i soggetti esenti il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.
- l'applicazione dedicata alla verifica attesta la validità della certificazione, il nominativo e la data di nascita del relativo titolare e il delegato deve riscontrare unicamente i predetti dati e la corrispondenza con la persona fisica sottoposta a verifica.
- in caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il delegato non consentirà al soggetto controllato l'ingresso alla sede di lavoro.
- per le casistiche indicate nel punto precedente, il delegato dovrà inoltre compilare, quando ricorre il caso, un report dei soli controlli effettuati con esito negativo, avendo cura di registrare il nome e il cognome del personale sprovvisto di valida certificazione verde Covid-19.
- il report del personale che ha rifiutato di esibire la certificazione verde o ha dichiarato di non possederla oppure è risultato sprovvisto di certificazione valida, o è risultato in possesso di certificazione relativa ad altro titolare, dovrà essere trasmessa nel corso della giornata lavorativa al Segretario comunale.
- di stabilire infine che i responsabili di P.O. come sopra delegati siano incaricati del trattamento dei dati personali afferenti alla verifica, corrispondenti al nome, cognome, data di nascita e validità del QR code.

3. **Di richiedere** ai predetti Responsabili la trasmissione di un report ogni 15 giorni sul numero dei controlli effettuati.

4. **Di trasmettere e notificare** copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati;

5. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" - "Organizzazione".

12.10.2021

Il Segretario Generale
Dr. Rodolfo Esposito

